

STATUTO DEL PARTITO COMUNISTA

Preambolo

Il Partito Comunista è l'erede delle forze più dinamiche della tradizione socialista svizzera a partire da quella del Canton Ticino. Pur costretti alla clandestinità a causa delle leggi liberticide del 1940, i comunisti svizzeri non ne furono soffocati e – abilmente guidati dal compagno Pietro Monetti – il 6 agosto 1944 fondarono il Partito Operaio Contadino Ticinese, diventato Partito del Lavoro nel 1963. L'attuale denominazione, adottata il 9 settembre 2007 dando fiducia all'afflato dei compagni più giovani, gettò le basi che permisero al 20° Congresso celebrato il 9 giugno 2009 di dare avvio al processo di rinnovamento comunista fondato sui seguenti pilastri: la svolta della “normalizzazione”; il concetto del “partito di quadri con funzione di massa”; il metodo del “partito di governo non al governo” e la prospettiva della “nuova cooperazione”.

Riconoscendo quali cardini della sua azione l'indipendenza, il lavoro e la neutralità svizzera, il Partito Comunista si concepisce come organizzazione d'avanguardia della classe lavoratrice che – guidata dal marxismo-leninismo e ispirandosi alle diverse esperienze di edificazione socialista, di resistenza anti-fascista e di lotta anti-imperialista susseguitesi nella storia umana – aspira a ergersi a classe nazionale, protagonista nella costruzione di una società egualitaria, solidale, coesa e pacifica. Aderendo alla strategia del “raggruppamento popolare” e consapevole del fatto che senza la neutralità della Svizzera non vi è né sovranità nazionale né sovranità popolare, il Partito Comunista accumula con un'unica disciplina le forze rivoluzionarie e patriottiche per incidere nella realtà, vigilando nel contempo a tutela degli spazi democratici dei cittadini contro ogni torsione autoritaria, militarista e neo-corporativa, per costruire – in un percorso orientato al socialismo – una Svizzera sovrana e non allineata, inserita a pieno titolo nel mondo multipolare.

Consapevole che solo nel socialismo il valore della vita umana sarà pienamente riconosciuto nei suoi aspetti collettivi e individuali, il Partito Comunista, quale partito del lavoro e del progresso sociale e democratico, stabilisce la propria linea politica sulla base dell'analisi materialista e dialettica degli antagonismi di classe all'interno della società, formulando e verificando la teoria partendo dalla vita reale delle masse popolari.

I – Il Partito

Identità

Art. 1

¹Il Partito Comunista è l'organizzazione d'avanguardia, volontaria e democratica, delle cittadine e dei cittadini, delle lavoratrici e dei lavoratori che agiscono per il rinnovamento politico, sociale ed economico della Svizzera.

²Il Partito Comunista si riconosce nel socialismo scientifico e ne sviluppa le idee in modo creativo e indipendente, secondo le condizioni peculiari della società svizzera contemporanea.

³Il Partito Comunista è nel contempo patriottico e internazionalista e opera affinché la neutralità svizzera si compia con una politica che promuova la pace, la sovranità, la cooperazione e l'amicizia fra i popoli. Le relazioni internazionali che il Partito sviluppa si basano sui principi di non interferenza, indipendenza e rispetto reciproco.

Natura

Art. 2

¹Il Partito Comunista è un'associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero e può operare su tutto il territorio della Confederazione Svizzera. La sua sede si trova presso il domicilio del Segretario politico. La sua durata è illimitata.

²In caso di incongruenze nella traduzione dello statuto, a fare stato è la versione in lingua italiana.

³Per quanto espresso al maschile, ciascun termine di questo statuto va inteso anche al femminile. Il Partito Comunista riconosce la piena uguaglianza fra uomo e donna.

II – Membri

Ammissione

Art. 3

¹Può iscriversi al Partito Comunista, esclusivamente su base individuale, chiunque senza distinzione di nazionalità, sesso, confessione religiosa e convinzioni filosofiche, riconoscendosi nell'azione politica dei comunisti, accetti il presente statuto e contribuisca al finanziamento del Partito.

²Non è ammessa la contemporanea iscrizione al Partito Comunista e ad altra organizzazione partitica in Svizzera o all'estero, a meno che non esista l'assenso del Comitato Centrale per un doppio tesseramento. Eccezioni possono essere decise dal Comitato Centrale per permettere, ad esempio, una più stretta collaborazione con organizzazioni politiche di valenza locale.

³La domanda di ammissione è sottoposta al Comitato Centrale. Essa viene approvata una volta accertatene intenzioni, onestà e integrità politica del candidato.

⁴Il Partito può predisporre un percorso di preparazione e formazione per i membri.

⁵L'appartenenza al Partito si rinnova annualmente mediante il pagamento della tessera.

Diritti dei membri

Art. 4

Ogni membro del Partito ha il diritto:

- a) di partecipare alle elezioni degli organismi dirigenti del Partito e alle votazioni degli organi di cui è parte;
- b) di contribuire liberamente con le proprie opinioni all'elaborazione della linea del Partito;
- c) di ricevere una corretta informazione sull'attività di tutto il Partito;
- d) di conoscere le critiche indirizzate alla sua attività e alla sua condotta, e di fare valere le proprie ragioni;
- e) di presentare richieste e proposte di lavoro e di lotta alle istanze del Partito ed ottenere una risposta sulla sostanza dalle medesime;
- f) di esercitare la vigilanza rivoluzionaria e, all'interno delle istanze di Partito, rivolgere critiche a qualsiasi dirigente per mancanze, errori o episodi di malcostume;
- g) di accrescere le proprie conoscenze culturali, storiche e politiche seguendo i corsi di formazione politica previsti dal Partito.

Doveri dei membri

Art. 5

¹Ogni membro del Partito ha il dovere di:

- a) rinnovare annualmente la tessera e di partecipare, nella misura delle sue capacità e possibilità, alle riunioni e alle attività di Partito;
- b) leggere, sostenere e diffondere le pubblicazioni del Partito, nonché di svolgere attività di informazione della politica del Partito e di contribuire alla diffusione delle sue idee;
- c) contribuire al dibattito interno e quindi attuare coscientemente la linea politica del Partito coerentemente

con gli indirizzi fissati dagli organi competenti, dimostrando affidabilità nello svolgere i compiti assegnati;

- d) intrattenere con gli altri membri e con il Partito in quanto tale rapporti improntati a franchezza, lealtà e fraternità;
- e) essere attivo nei sindacati e partecipare ad associazioni di massa i cui scopi sono compatibili con quelli del Partito;

²Ogni membro è un rappresentante dell'insieme del Partito, lo difende dagli attacchi, ne tutela le informazioni confidenziali, ne promuove l'indipendenza ideologica e ne afferma la linea politica in ogni ambito, in modo particolare nel proprio campo di attività.

Anzianità di Partito

Art. 6 ¹Per l'assunzione di responsabilità direttive si richiede ai militanti, di regola, oltre che un'adeguata preparazione politica, un'anzianità di appartenenza al Partito di un anno per il Comitato Centrale, di due anni per la Direzione e di tre anni per la Commissione di Controllo.

²Eccezioni sono ammesse se trovato il consenso della maggioranza assoluta dei membri dell'istanza.

III – Organizzazione

Organismi centrali

Art. 7 Gli organi centrali del Partito sono:

- a) il Congresso;
- b) la Conferenza d'organizzazione;
- c) il Comitato Centrale;
- d) la Direzione;
- e) la Commissione di controllo

Il Congresso

Art. 8 ¹Il Congresso è la più alta istanza del Partito e le sue decisioni sono vincolanti per tutti. Esso viene convocato dal Comitato Centrale ogni quattro anni in forma ordinaria. Il Comitato Centrale, oppure un quinto dei membri, ha facoltà di convocare un Congresso straordinario.

²Il Comitato Centrale può decidere se anticipare o rinviare il Congresso ordinario di un anno a seconda delle contingenze politiche. In caso di posticipo occorre anche l'assenso della Commissione di Controllo.

³Il Comitato Centrale decide il regolamento congressuale, compresa la chiave di riparto nel caso in cui il Congresso sia organizzato tramite delegati.

⁴La data e l'Ordine del Giorno provvisorio del Congresso devono essere comunicati almeno 60 giorni prima. In casi eccezionali, i tempi di convocazione, con decisione di deroga del Comitato Centrale, possono essere abbreviati.

⁵Tutti gli iscritti al Partito possono assistere ai lavori congressuali. La possibilità di prendere la parola e di votare è definito dal regolamento congressuale. Di regola ha diritto di voto al Congresso solo chi era già tesserato l'anno precedente.

⁶Il Comitato Centrale uscente propone un Ufficio presidenziale che sarà votato dall'assemblea congressuale all'inizio dei lavori. Se necessario il Congresso potrà dotarsi di una Commissione politica e di una Commissione elettorale.

⁷Durante il Congresso, l'Ufficio presidenziale esercita le funzioni e ha i poteri del Comitato Centrale.

⁸Il Congresso ha le seguenti facoltà:

- a) decidere l'Ordine del Giorno definitivo su proposta del Comitato Centrale;
- b) discutere e votare sulle questioni politiche e organizzative all'Ordine del Giorno;
- c) definire il programma generale e la linea politico-ideologica del Partito;
- d) modificare lo statuto del Partito;
- e) giudicare l'attività di tutto il Partito e dei suoi organi;
- f) eleggere il Comitato Centrale, la Commissione di Controllo e il Segretario politico;
- g) delegare a una Conferenza d'organizzazione, da convocarsi in tempi stabiliti, la discussione o la risoluzione di quesiti particolari.

La Conferenza d'organizzazione

Art. 9 ¹La Conferenza d'organizzazione è convocata dal Comitato Centrale o su richiesta di un quinto degli iscritti per affrontare puntuali questioni politiche, organizzative e statutarie. Il Comitato Centrale definisce il regolamento della Conferenza d'organizzazione.

²A meno che il Comitato Centrale non opti per una convocazione tramite delegati, alla Conferenza d'organizzazione possono partecipare tutti i membri. Il diritto di voto è garantito solo a chi era già tesserato al Partito l'anno precedente.

³La data e l'Ordine del Giorno provvisorio della Conferenza d'organizzazione devono essere comunicati almeno 30 giorni prima ai membri del Partito. In casi eccezionali, i tempi di convocazione, con decisione di deroga del Comitato Centrale, possono essere abbreviati.

Il Comitato Centrale

Art. 10 ¹Il Comitato Centrale è l'organo superiore del Partito tra un Congresso e l'altro. Esso è responsabile della linea politico-ideologica decisa dal Congresso e degli orientamenti strategici, organizzativi e finanziari del Partito.

²Il Comitato Centrale è convocato dalla Direzione. Esso si riunisce tre volte all'anno in forma ordinaria. Sedute straordinarie sono possibili su richiesta della Direzione o di un sesto dei membri del Comitato Centrale stesso.

³Nella sua riunione costitutiva, il Comitato Centrale definisce il proprio regolamento interno e può eleggere un proprio coordinatore.

⁴Il quorum decisionale necessario affinché il Comitato Centrale possa deliberare validamente è stabilito dal regolamento interno. Le decisioni di cui all'art. 10 cpv. 8 richiedono tuttavia sempre l'approvazione di almeno 2/3 dei voti validi espressi (arrotondamento per eccesso).

⁵Il Comitato Centrale:

- a) designa i candidati alle altre istanze del Partito, alle elezioni politiche e amministrative e agli uffici cui il Partito ha diritto;
- b) designa le delegazioni e le rappresentanze che impegnano il nome del Partito.
- c) designa i rappresentanti in seno agli organismi terzi di particolare interesse politico a cui il Partito ha legalmente diritto.

⁶Il Comitato Centrale elegge la Direzione e definisce la struttura organizzativa del Partito, così come la linea editoriale delle pubblicazioni del Partito.

⁷Il Comitato Centrale si compone di Dipartimenti. Essi sono definiti dal regolamento interno.

⁸Il Comitato Centrale delibera in particolare sulle questioni che hanno un impatto di eccezionale rilievo sulle finanze, sulla struttura finanziaria e/o sull'inventario del Partito.

⁹Il Comitato Centrale, riservate le decisioni urgenti o delegate che sono conferite alla Direzione, decide se intraprendere vertenze legali e/o stare in lite.

¹⁰Il Comitato Centrale può deliberare validamente anche riunendosi tramite videoconferenza o per via circolare mediante mezzi di comunicazione digitale, a condizione che tutti i suoi membri siano coinvolti in modo appropriato.

La Direzione

Art. 11

¹La Direzione è eletta dal Comitato Centrale fra i suoi membri su proposta del Segretario politico. Essa si autocostruisce al suo interno e dirige il Partito nell'intervallo tra le sedute del Comitato Centrale, alle cui deliberazioni si riferisce per l'esame e la decisione di tutte le questioni politiche e organizzative.

²La Direzione rappresenta il Partito nei rapporti con l'esterno, segnatamente con le autorità, con gli altri partiti e movimenti e con altri soggetti giuridici.

³La Direzione è un organo collegiale e come tale risponde e si riferisce al Comitato Centrale, salvo responsabilità personali di ciascun membro. La Direzione ha facoltà di prendere decisioni politiche e operative immediate, purché nel rispetto della linea del Partito.

La Segreteria

Art. 12

¹Il Segretario politico viene eletto direttamente dal Congresso. Si tratta di un incarico da assolvere con responsabilità di sintesi politica, con compiti organizzativi e di indirizzo, tenute presenti le posizioni espresse dal corpo militante del Partito.

²È fatta possibilità a ogni militante con almeno cinque anni di anzianità, di candidarsi per la carica di Segretario politico purché essa sia formalizzata con la presentazione di un documento politico e con la sottoscrizione dello stesso da parte di almeno un quinto dei membri del Comitato Centrale.

³Il Segretario politico è il rappresentante legale del Partito ed è autorizzato a condurre negoziati, stabilire contatti e rilasciare dichiarazioni pubbliche a nome del Partito, purché agisca compatibilmente alle indicazioni politiche del Comitato Centrale e tenendo costantemente aggiornata la Direzione.

⁴Il Segretario politico ha la facoltà di convocare unilateralmente tutti gli organi del Partito ad esclusione del Congresso e di partecipare alle loro attività. Egli in particolare presiede le sedute della Direzione e del Comitato Centrale.

⁵Il Segretario politico designa un vice-segretario che in caso di bisogno ne fa le veci e ne è il legale sostituto. La nomina del vice-segretario deve essere ratificata dalla Direzione. È data facoltà di eleggere più vice-segretari.

I Gruppi parlamentari e consiliari

Art. 13

¹Ogni membro può essere candidato alle elezioni purché abbia le qualità politiche e morali che lo rendano degno di rappresentare il popolo e il Partito nelle cariche pubbliche. L'accettazione della candidatura impegna il compagno candidato a svolgere la campagna elettorale secondo l'impostazione stabilita dagli organismi dirigenti Partito, in modo onesto e leale verso i compagni di lista.

²Gli eletti sono responsabili del loro mandato verso il Partito che li ha designati. Essi sono tenuti a mettersi a disposizione del Partito, a rendere conto periodicamente della loro attività istituzionale e dell'attuazione del programma elettorale di fronte agli organismi del Partito.

³Gli eletti che ricevono indennità di carica, gettoni di presenza o altre entrate finanziarie dovute alla funzione istituzionale sono tenuti a versare al Partito una quota degli emolumenti percepiti. L'ammontare è deciso dal Comitato Centrale una volta consultata la Commissione della finanze.

⁴È riconosciuta la preminenza dei responsabili di Partito rispetto agli eletti nelle istituzioni rappresentative e in altri enti derivati (consorzi, commissioni consultive, consigli di amministrazione, ecc.). Il Gruppo parlamentare o consiliare, e in generale chiunque assuma cariche pubbliche, non costituisce organo di Partito ma è

emanazione diretta del Comitato Centrale.

La Commissione delle Finanze

Art. 14 ¹La Commissione delle Finanze è composta da almeno due membri eletti dal Comitato Centrale, fra cui il cassiere del Partito nominato dalla Direzione che ne assume la presidenza.

²La Commissione delle Finanze è responsabile del suo operato di fronte al Comitato Centrale e collabora strettamente con la Direzione.

³Compiti della Commissione delle Finanze sono:

- a) amministrare l'inventario e le finanze del Partito e della sua stampa;
- b) organizzare il tesseramento annuale;
- c) allestire per la Direzione i bilanci preventivi e consuntivi del Partito;
- d) sottoporre al Comitato Centrale, tramite la Direzione, proposte concernenti le campagne di finanziamento e di sottoscrizione annuali e straordinarie;
- e) dare un proprio preavviso per spese e investimenti di una certa entità, nonché sulla strategia finanziaria del Partito.

La Commissione di Controllo

Art. 15 ¹La Commissione di Controllo è eletta dal Congresso e ad esso risponde. Essa si compone di almeno tre compagni, di cui un Presidente, che si sono distinti per la loro militanza nel Partito.

²Nel caso in cui un membro della Commissione di Controllo fosse inabile a svolgere le sue funzioni, fosse in conflitto di interesse o rassegnasse le dimissioni, il Comitato Centrale nomina un supplente che rimane in carica pro tempore.

³La Commissione di Controllo funge da organo di appello: i membri sottoposti a sanzioni secondo l'art. 26 del presente statuto possono rivolgersi ad essa per una revisione della decisione presa in prima istanza.

⁴Le decisioni della Commissione di Controllo sono prese a maggioranza semplice dopo aver audizionato le parti coinvolte. Esse possono essere rettificata o annullate solo dalla Commissione di Controllo stessa oppure dal Congresso. Se la Commissione di Controllo rivede una decisione del Comitato Centrale, quest'ultimo ha facoltà di ricorrere al Congresso.

⁵I membri della Commissione di Controllo sono invitati ad assistere alle sedute del Comitato Centrale con diritto di proposta e con voto consultivo. Se lo richiedono hanno il diritto di partecipare alle riunioni di tutti gli organi del Partito.

⁶Al fine di tutelare una prospettiva coerente con i valori del socialismo scientifico, la Commissione di Controllo monitora la legalità statutaria delle attività politiche e opera per conservare l'unità e la disciplina del Partito, e in particolare:

- a) garantisce l'attuazione dello statuto, del programma e delle decisioni democratiche adottate dagli organi del Partito;
- b) verifica e controlla a tutti i livelli l'amministrazione e la contabilità del Partito;
- c) esamina le accuse contro la condotta di membri del Partito, i ricorsi ad essa rivolti da istanze del Partito o da singoli compagni e trasmette i suoi pareri all'istanza competente. In caso di controversie indaga sulle cause e propone misure per superarle e impedire che si ripetano.
- d) su invito della Direzione può collaborare nell'elaborazione teorica e contribuire alla formazione ideologica e alla preparazione dei quadri del Partito.

Redazioni

Art. 16 ¹Il Partito ha facoltà di creare uno o più canali di informazione fisici o digitali che sottostanno al controllo della Direzione che ne è l'editore responsabile.

²Al Comitato Centrale spetta l'elezione del direttore e della redazione.

³Le redazioni non sono organo di Partito.

La cooptazione

Art. 17 Nel caso in cui si rendano vacanti dei posti nel Comitato Centrale e la situazione così creata non consenta di attendere il Congresso, oppure in caso di particolare e rilevante interesse politico per il Partito, si possono cooptare dei compagni con il consenso della maggioranza assoluta dei membri dell'istanza. Il numero di cooptazioni non può superare un quinto dei membri regolarmente eletti dal Congresso.

Responsabilità sussidiarie

Art. 18 In caso la Direzione diventi incapace di agire, i suoi compiti sono assunti dal Comitato Centrale. In caso anche quest'ultimo risultasse inabile, spetta alla Commissione di Controllo convocare un Congresso straordinario. Qualora anche la Commissione di Controllo ne fosse impossibilitata, tale compito passa al responsabile di sezione con maggiore anzianità di servizio.

IV – Le organizzazioni di base

L'Organizzazione giovanile

Art. 19 ¹È compito del Partito, attraverso l'attività politica, culturale e sindacale, approfondire il suo legame con le nuove generazioni lottando al loro fianco per la realizzazione delle aspirazioni dei giovani, stimolandone il senso critico e la combattività.

²Il Partito ha la facoltà di creare un'organizzazione giovanile, la quale si dota di statuti propri ed elegge – con il preavviso favorevole della Direzione – un proprio coordinatore. Essa agisce per analogia a una sezione e avrà per obiettivo primario di unire, educare, organizzare e mobilitare le nuove generazioni.

³L'Organizzazione giovanile, pur godendo di autonomia organizzativa, è parte integrante del Partito e come tale agisce nel quadro della sua strategia e opera sotto la sua guida politico-ideologica.

⁴Ogni decisione circa la fondazione, la denominazione e gli scopi dell'organizzazione giovanile spetta in ultima istanza al Comitato Centrale. Il Partito e l'organizzazione giovanile collaborano strettamente a tutti i livelli e si sostengono a vicenda.

⁵Fra i compiti dell'organizzazione giovanile vi è quello di creare dei gruppi sia nei luoghi di aggregazione giovanile sia all'interno delle scuole e delle università, dove collaborerà con i movimenti e i sindacati di studenti e apprendisti.

⁶Al fine di promuovere il proprio ringiovanimento, il Partito garantisce all'organizzazione giovanile il diritto di essere rappresentata equamente nelle sue varie istanze. Il coordinatore dell'organizzazione giovanile è membro d'ufficio del Comitato Centrale del Partito.

Le Federazioni

Art. 20 Il Comitato Centrale ha la facoltà di creare delle federazioni (ad esempio cantonali, inter-cantonali o di area linguistica) quale organismo territoriale intermedio del Partito che coordini più sezioni.

La Sezione

Art. 21 ¹La Sezione funge da antenna di prossimità del Partito e identifica le necessità di un territorio. La sua circoscrizione può essere comunale, intercomunale, distrettuale o regionale. Sono ammesse le sezioni tematiche.

²La costituzione di nuove sezioni o la loro dissoluzione spetta al Comitato Centrale.

³Compiti della Sezione, in relazione alle direttive centrali del Partito, sono:

- a) il promuovimento dell'attività locale del Partito;
- b) la pianificazione e la preparazione di riunioni ed eventi pubblici;
- c) l'organizzazione di azioni di propaganda e informazione sul territorio;
- d) il coinvolgimento attivo dei membri e la ricerca di nuovi simpatizzanti.

⁴L'elaborazione della politica del Partito nelle istituzioni locali in cui esso è rappresentato avviene sempre in sintonia con la Direzione.

⁵In quanto organizzazione di base, la Sezione:

- e) discute tutti i problemi che si pongono al Partito;
- f) applica le decisioni degli organi superiori;
- g) cura le sottoscrizioni per il Partito.

⁶La Sezione elegge un proprio coordinatore con il preavviso favorevole dalla Direzione. Il coordinatore di sezione ha il compito di aggiornare proattivamente i membri su ogni attività e posizione del Partito coinvolgendoli sia sul dibattito interno sia nel definire una linea su temi sentiti a livello locale.

⁷La Sezione si riunisce su convocazione del coordinatore, della Direzione o di un sesto degli iscritti alla sezione.

⁸In assenza di una sezione, la Direzione può designare un responsabile di zona.

Il Gruppo

Art. 22

¹Il Gruppo è la cellula di base del Partito ed è costituito da almeno 3 membri che operano collegialmente in un territorio o in un ambito delimitato.

²Sentita la Direzione, la sezione può costituire dei gruppi su base geografica di prossimità, ma anche nei luoghi di lavoro, di formazione e di vita associata. I gruppi possono essere anche di tipo tematico o aggregativo.

³Compiti del Gruppo sono:

- a) lo svolgimento del lavoro politico di prossimità fra la base di riferimento;
- b) la diffusione delle posizioni del Partito;
- c) l'organizzazione di riunioni pubbliche o di momenti aggregativi per i membri.

⁴In assenza di un Gruppo, la Direzione può designare una persona di riferimento.

V – La democrazia di Partito.

Centralismo democratico

Art. 23

¹Al fine di assicurare la necessaria unitarietà di indirizzo politico e la chiarezza del dibattito interno, nonché di favorire l'assunzione di responsabilità da parte di ciascun iscritto, il principio che regge la struttura politico-organizzativa del Partito Comunista è il centralismo democratico. Esso si esplica nella ricerca costante di una sintesi che derivi dalla più ampia dialettica interna, che attui le esigenze della democrazia e dell'unità, della libertà e della disciplina, dell'efficacia nell'azione e della varietà dei contributi individuali.

²A questo scopo:

- a) gli organi dirigenti sono responsabili verso l'istanza che li ha eletti e a queste devono rendere conto periodicamente della loro attività;
- b) ogni dirigente di ogni livello è sempre revocabile dall'istanza che lo ha eletto;
- c) ogni istanza del Partito ha l'obbligo di promuovere e di rispettare la democrazia interna, mantenendo un legame costante tra la base e i vertici;
- d) ogni compagno ha il diritto di sostenere presso gli organismi del Partito le proprie opinioni, anche se divergenti da quelle contenute nelle direttive di orientamento e di lavoro. Deve però, intanto, realizzare le decisioni regolarmente adottate secondo il principio del centralismo democratico.
- e) terminata la discussione e presa democraticamente una decisione, questa è vincolante per tutti i membri: il singolo è subordinato al collettivo; la

minoranza deve applicare le decisioni della maggioranza; l'istanza inferiore deve applicare le decisioni dell'istanza superiore;

f) al fine di impegnare tutti i membri a superare l'individualismo e a rafforzare il Partito attraverso il primato dell'unità politica dello stesso e del suo gruppo dirigente, è vietato rappresentare e perseguire all'esterno del Partito, sui media, sulla rete, in dibattiti pubblici, ecc. posizioni difformi da quelle democraticamente assunte dal Partito.

g) non sono ammesse azioni che violino la linea politica e le norme dello statuto e che compromettano l'unità del Partito. Ogni attività frazionistica è vietata.

³Conformemente alle specificità del mandato, i principi del centralismo democratico si applicano anche alle persone designate dal Comitato Centrale in base all'art. 10 cpv. 5.

Elezioni

Art. 24

Gli organi dirigenti del Partito sono eletti con voto palese, secondo le modalità che di volta in volta deciderà l'assemblea medesima. La votazione a scrutinio segreto è obbligatoria quando sia approvata da un terzo dei partecipanti all'assemblea.

Unità del Partito

Art. 25

L'unità politica, ideologica e organizzativa del Partito è la garanzia essenziale per la realizzazione del suo programma. Tutte le istanze e tutti i membri sono tenuti a difendere l'unità del Partito contro ogni tentativo di disgregazione o di attività di frazione. La costituzione di correnti o di altri gruppi frazionistici in seno al Partito è rigorosamente proibita e viene colpita con sanzioni che possono giungere fino all'espulsione.

Disciplina di Partito

Art. 26

¹Il compagno che manca ai propri doveri verso il Partito è punito con le seguenti sanzioni disciplinari comminate dal Comitato Centrale:

- a) il richiamo;
- b) la destituzione dalla carica;
- c) la sospensione fino a sei mesi dall'attività di Partito;
- d) l'espulsione.

²Le sanzioni sono decise dal Comitato Centrale. Il membro interessato può presentare ricorso alla Commissione di Controllo entro 10 giorni dalla comunicazione e, in ultima istanza, al Congresso. L'eventuale ricorso al Congresso va depositato entro 10 giorni dalla decisione della Commissione di Controllo. Fino a quando non verrà presa una decisione definitiva, l'iscrizione al Partito si considera sospesa.

³L'eventuale sospensione cautelare non costituisce sanzione disciplinare e viene decisa dalla Direzione per tutelare il Partito e/o il compagno interessato.

⁴Nel caso si determinassero gravi e insanabili situazioni di mancato rispetto delle regole democratiche, di inadempienza statutaria, o avvenga un grave pregiudizio dell'immagine esterna del Partito, il Comitato Centrale, sentito il parere della Commissione di Controllo, può sciogliere un'istanza inferiore o i suoi organi responsabili, affidandone eventualmente e temporaneamente la gestione a un commissario, che ha il compito di garantire la continuità politica e l'amministrazione ordinaria.

Costume di Partito

Art. 27

¹Ciascun membro del Partito Comunista, in quanto fautore di una società più equa, si preoccupa, nella vita pubblica così come in quella privata, di essere un esempio di onestà, altruismo e solidarietà. Egli evita posture eccentriche, egocentriche e burocratiche e, al contrario, agisce con umiltà e spirito di servizio per rafforzare la comunità partitica e per unire il popolo, organizzandolo e fornendogli un

orientamento ideologico e politico.

²Il membro non attende vantaggi personali dal Partito, al contrario mette a disposizione il proprio impegno sia nella militanza sia nel finanziamento dell'attività.

³Il compagno che ricopre un mandato elettivo nelle istituzioni rappresentative ha gli stessi diritti e doveri degli altri membri, deve seguire la linea del Partito e riferire circa la sua attività.

VI – Amministrazione e finanze

Risorse

Art. 28

¹I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote sociali, dalle diarie degli eletti nelle istituzioni pubbliche, da sottoscrizioni e contributi volontari alle campagne di finanziamento, dai proventi di manifestazioni varie, da introiti derivanti da ogni genere di attività o iniziativa politica, sociale e/o economica.

²Compatibilmente con quanto previsto dagli Statuti e dalla legge, il Partito può adottare ogni disposizione operativa, organizzativa e patrimoniale ritenuta necessaria per amministrare, utilizzare e controllare i propri mezzi finanziari nonché il patrimonio sociale.

³Le organizzazioni del Partito (sezioni, gruppi, ecc.) non godono di personalità giuridica propria e di regola non dispongono di autonomia finanziaria. Eccezioni possono essere decise dal Comitato Centrale.

⁴Le quote sociali sono proporzionali al reddito e sono stabilite da una tabella allestita annualmente dalla Commissione delle Finanze.

Responsabilità

Art. 29

Per gli impegni verso terzi risponde unicamente il patrimonio del Partito. È esclusa la responsabilità personale dei membri.

VII - Tessere e simboli

Tessera

Art. 30

La tessera è il documento che attesta la formale iscrizione al Partito. Essa impegna alla solidarietà politica e morale di tutti i compagni.

Simboli

Art. 31

¹Il simbolo appartiene al Partito ed è nella sua legittima disponibilità. Esso è a forma rettangolare, a sfondo rosso, con la falce e il martello di colore bianco incrociati.

²Tutti i simboli usati nel tempo dal Partito, dalla sua organizzazione giovanile o dalle organizzazioni (incluse le realtà locali) in esso confluiti o che in esso confluiranno, anche se non più utilizzati, o modificati, o sostituiti, sono di proprietà esclusiva del Partito.

³L'utilizzo del simbolo, compresa la sua puntuale modifica, è di competenza della Direzione e può essere regolamentato da un manuale di stile.

Inni

Art. 32

Gli inni ufficiali del Partito sono l'Internazionale e Bandiera rossa.